

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2021-879	del 09/12/2021
Oggetto	Struttura Idro-Meteo-Clima. Approvazione dell'Accordo di collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Ferrara per attività volte alla realizzazione di una unica Rete Geodetica Integrata nella Regione Emilia-Romagna.	
Proposta	n. PDTD-2021-917	del 09/12/2021
Struttura adottante	Struttura Idro-Meteo-Clima	
Dirigente adottante	Cacciamani Carlo	
Struttura proponente	Struttura Idro-Meteo-Clima	
Dirigente proponente	Dott. Cacciamani Carlo	
Responsabile del procedimento	Di Lorenzo Michele	

Questo giorno 09 (nove) dicembre 2021 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima, Dott. Cacciamani Carlo, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Struttura Idro-Meteo-Clima. Approvazione dell'Accordo di collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Ferrara per attività volte alla realizzazione di una unica Rete Geodetica Integrata nella Regione Emilia-Romagna.

RICHIAMATI:

- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) ed in particolare l'art. 5 che definisce le attività nell'ambito delle quali il Servizio Idro-Meteo-Clima di Arpa (Arpa-SIMC) opera;
- l'art. 5 della stessa legge che, al comma 2, prevede: "per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, Arpa può definire accordi o convenzioni con aziende ed enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente; in particolare per quanto concerne la raccolta dei dati e la gestione di sistemi informativi e di rilevamento";
- l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la L.R. 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" che, all'articolo 16 rinomina questo ente "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna" (acronimo Arpae) estendendone le competenze;
- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con delibera del Direttore generale n. 109 del 31/10/2019;
- la D. D. G. n.139 del 30/12/2020 recante: "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna per il triennio 2021-2023, del Piano Investimenti 2021-23, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2021, del Budget Generale e della Programmazione di Cassa 2021;
- la D. D. G. n.140 del 30/12/2020 recante: "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2021 ai centri di responsabilità dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

- la DGR n. 1768 del 02/11/2021 che integra le risorse per la rete RIRER con un finanziamento specifico per il progetto GIN pari a € 25.000,00;

PREMESSO:

- che in un contesto di cambiamenti climatici la conoscenza del territorio e le dinamiche che su di esso insistono sono di fondamentale importanza per riuscire a sviluppare piani di adattamento che mirino a mitigare il rischio costiero e fluviale:

- per fronteggiare il rischio costiero da inondazione marina è importante definire un attuale livello medio mare regionale o locale che potrà essere utilizzato come superficie geodetica di riferimento;

- per fronteggiare il rischio di inondazione fluviale è indispensabile la conoscenza delle quote aggiornate delle strutture di contenimento delle vie d'acqua, nonché delle stesse quote di superficie dell'acqua in moto, rispetto ad un unico sistema di riferimento geodetico, consente una valutazione più consapevole del rischio di esondazione durante l'evoluzione degli eventi di piena;

che da quanto sopra sinteticamente esposto si evince la necessità di disporre di strumenti operativi atti a controllare i rischi di esondazioni, predisporre progetti di sistemazione dei corsi d'acqua o interventi non strutturali come la modellazione idraulica basata su supporti geometrici affidabili e congruenti, ha come presupposto fondamentale l'aggiornamento dei rilievi altimetrici dei corsi d'acqua rispetto ad un sistema di riferimento geodetico univoco;

- visto che sul territorio di pianura e lungo l'area costiera sono presenti diverse infrastrutture utilizzate per l'inquadramento geodetico e per la misura dei livelli idrici dei corsi d'acqua e del mare: infrastrutture che sono state realizzate, in epoche diverse, per scopi specifici e differenti, caratterizzate da accuratezze della misura differenti e non sempre riferite allo stesso datum.
- che un'ulteriore criticità è data da una distribuzione non omogenea degli elementi costitutivi dell'infrastruttura e in numero non sempre adeguato;
- che fronte delle criticità e disomogeneità sopra descritte si propone di effettuare una serie di attività allo scopo di omogeneizzare e implementare le infrastrutture esistenti in modo da ottenere un'unica infrastruttura geodetica integrata e interconnessa. La rete integrata costituirà il sistema di riferimento comune per tutti gli ambiti di interesse sopracitati. Essa sarà quindi particolarmente utile per il monitoraggio del territorio e dei livelli idrici e per la previsione del rischio di inondazione fluviale e marina;

- che per quanto sopra esposto è necessario procedere alla sottoscrizione di un Accordo di collaborazione con UNIFE per l'attività di una rete di capisaldi") partendo da una vecchia rete degli anni 90 che dovrà essere rimisurata e integrata. Tale rete consentirà il collegamento altimetrico tra i vari idrometri e costituirà il riferimento altimetrico per tutti i rilievi topografici volti a descrivere la morfologia degli alvei fluviali;
- che Arpae di avvale della collaborazione di UNIFE nell'ottica della realizzazione di un'unica infrastruttura geodetica integrata e interconnessa anche nelle procedure di gara volte ad affidare il rilievo altimetrico della costa emiliano-romagnola e la fornitura e installazione di due stazioni mareografiche integrate presso i porti turistici di Cervia RA e di Cattolica RN che andranno ad aggiungersi alla rete mareografica esistente;

RITENUTO:

- di approvare lo schema di Accordo di collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Ferrara (UNIFE) per l'attività di progettazione di una "rete di capisaldi" (quote arginali della rete idrometrica RIRER) rimisurata e integrata se non più esistente ma necessaria;
 - riconoscere a UNIFE a titolo di rimborso spesa uomo, l'importo massimo di Euro 25.000,00

SU PROPOSTA:

- del dott. Carlo Cacciamani, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento è l'Ing. Michele Di Lorenzo;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile della Rag. Daniela Ranieri;

DETERMINA

di approvare, per quanto sopra esposto, l'Accordo di collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Ferrara volte alla realizzazione di una unica Rete Geodetica Integrata nella Regione Emilia-Romagna secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

1. di dare atto che l' Accordo di collaborazione avrà durata dalla sottoscrizione al 30/04/2022;
2. di prendere atto che il Responsabile della gestione delle attività conseguenti l'Accordo di collaborazione per UNIFE è il Prof. Alberto Pellegrinelli;
3. di nominare referente tecnico interno per la gestione delle attività conseguenti l'Accordo di

collaborazione l'Ing. Michele Di Lorenzo;

4. di dare atto che il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Ferrara riceverà, a titolo di rimborso delle spese che andrà a sostenere, un contributo per l'importo massimo di Euro 25.000,00 previa presentazione di nota di debito;
5. di dare atto che l'importo presunto di Euro 25.000,00, avente natura di "Costi per contributi ad enti pubblici", relativo al presente provvedimento, è a carico dell'esercizio 2021 con riferimento al progetto 21GIR.

Allegato A) Schema di accordo

IL RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA IDRO-METEO-CLIMA

Dott. Carlo Cacciamani

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241 del 7/08/1990

PER ATTIVITA' LEGATE ALLA PROGETTAZIONE DELLA RETE

GEODETICA INTEGRATA GIN (Geodetic Integration Network)

l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Struttura Idro-Meteo-Clima, (in seguito indicata Arpae SIMC, P. IVA e C.F. 04290860370, rappresentata dal Dott. Carlo Cacciamani, nato ad Ancona il 25/03/1958 - a ciò autorizzato dalla Delibera del Direttore Generale Arpae Emilia-Romagna n. 114 del 23/10/2020 (di seguito Arpae-SIMC) - che, ai fini del presente accordo, elegge domicilio presso la sede Arpae SIMC di Bologna, Viale Silvani 6 - 40122 Bologna

E

l'Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Ingegneria (in seguito indicato come Dipartimento), C.F. n. 80007370382, P.IVA n. 00434690384 con sede legale in Ferrara, Via Saragat 1, rappresentata dal Direttore pro-tempore Prof. Marco Franchini, (in seguito indicate singolarmente come Parte o congiuntamente come Parti)

PREMESSO CHE

1. di fronte a un contesto caratterizzato da forti cambiamenti climatici in cui le diverse infrastrutture geodetiche esistenti, realizzate in epoche diverse, per scopi specifici differenti, con precisioni e

accuratezza differenti e non sempre riferite allo stesso Datum, non sono più in grado di rappresentare il territorio ed essere utilizzate per la conoscenza dello stesso e delle dinamiche che su di esso insistono.

2. A partire dal 2018, Arpae-SIMC in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria, in diversi incontri, convegni e tavole rotonde tra Enti territoriali ha realizzato, condotto e presentato la proposta di una Rete/Struttura Geodetica Integrata di riferimento per l'Emilia Romagna, denominata Geodetic Integrated Network (GIN), avente l'obiettivo di aggiornare ed unificare i principali sistemi geodetici di riferimento piano-altimetrico per il territorio dell'Emilia-Romagna;

3. che la realizzazione di una Rete Geodetica Integrata costituirà il sistema di riferimento comune per molteplici ambiti di interesse ed in particolare per il monitoraggio del territorio e dei livelli idrici, con riferimento alle previsioni del rischio di inondazione fluviale e marina.

4. l'Università degli Studi di Ferrara, ai sensi dell'art. 1 del proprio statuto, è un'istituzione pubblica che si ispira ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana; essa sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attività di ricerca e di insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane e straniere. L'art. 8 dello Statuto prevede inoltre che l'Ateneo si adoperi per stipulare convenzioni, contratti e accordi di programma con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri che possano contribuire al conseguimento delle proprie finalità istituzionali;

5. Il Dipartimento è in grado di progettare una rete geodetica a livello regionale sfruttando l'esperienza maturata in tal senso nel progetto e gestione della Stazione Mareografica Integrata di Porto Garibaldi (FE) di proprietà di ARPAE (ex Provincia di Ferrara) e nella progettazione di analoghe Reti per diversi Enti (es. Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara);

6. Arpae SIMC studia e monitora da anni gli effetti dei cambiamenti climatici sul territorio e necessita di dati ed informazioni aggiornate e sempre più precisi;

7. l'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Il citato art. 15, in definitiva, prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico (CGCE, 19 dicembre 2012 (causa n. C-159/11); Cass. civ., 13 luglio 2006, n. 15893), ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;

8. l'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" dispone che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

- l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

- le amministrazioni partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

9. come previsto dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, le aziende e gli enti pubblici non economici nazionali, regionale e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300"

10. l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, aveva già definito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti

criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi; e con Delibera n. 567 del 31 maggio 2017 la stessa ANAC ha ribadito che un accordo tra amministrazioni pubbliche rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici.

11. le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore alle Parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente e dell'attività conoscitiva del territorio nazionale; le attività oggetto dell'Accordo hanno carattere istituzionale in quanto finalizzate alla conoscenza del territorio ed alla sua gestione in caso di emergenze ambientali;

12. le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall'ANAC, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto del presente Accordo;

13. le Parti hanno dichiarato di svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla collaborazione oggetto dell'Accordo, o di non svolgere affatto tali attività sul mercato, come richiesto dall'art. 5 del D.Lgs n. 50/2016 citato;

14. l'art. 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; pertanto, alla luce di quanto precede, e in coerenza con quanto consentito dall'art.15 della Legge 291/90 che disciplina le condizioni per la definizione degli accordi di collaborazione tra soggetti pubblici, le Parti

SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE ACCORDO:

Art. 1

(Finalità dell'Accordo)

1. Con il presente accordo di collaborazione, il Dipartimento e SIMC Arpae si impegnano a realizzare congiuntamente, in quanto di interesse comune attività relative alla progettazione di una Rete Geodetica Integrata (GIN) nel territorio della Regione Emilia Romagna per la realizzazione un sistema di riferimento geodetico univoco in sostituzione e ad integrazione delle infrastrutture esistenti.

2. Per il raggiungimento di tali obiettivi, verranno realizzate le attività dettagliate nell'Allegato Tecnico da svolgersi in piena collaborazione fra le Parti.

Art. 2

(Impegni delle Parti)

1. In ossequio al principio di leale collaborazione e al fine di dare piena attuazione al presente Accordo, le Parti si impegnano a collaborare affinché le attività di ricerca programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato.
2. Le parti si danno atto che ogni eventuale modifica a quanto previsto dovrà essere concordata dalle Parti in forma scritta e comunque si impegnano a dare immediata comunicazione, l'una all'altra, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Art. 3

(Durata, decorrenza e modalità di risoluzione dell'Accordo - disposizione transitoria)

1. Il presente Accordo ha validità dalla data della sua sottoscrizione - cui si provvede, a pena di nullità, con firma digitale, come espressamente indicato nel comma 2-bis dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. - al termine del progetto GIN, previsto per il 30 aprile 2022.
2. Eventuali proroghe dovranno essere concordate tra le parti e formalizzate entro due mesi dalla scadenza attraverso apposita comunicazione scritta.
3. L'Arpae SIMC può risolvere il presente Accordo in ogni momento, previo preavviso di almeno trenta giorni da trasmettere alla PEC dell'Università, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti

dalla liquidazione delle spese già sostenute e delle obbligazioni giuridiche contratte dall'Università, fino al ricevimento della nota di preavviso di risoluzione della Accordo.

4. Il Dipartimento può risolvere la presente Accordo in ogni momento, previo preavviso di almeno trenta giorni da trasmettere alla PEC dell'Arpae SIMC per provati inadempimenti degli impegni assunti da quest'ultima.

5. In caso di risoluzione anticipata della Accordo il contributo previsto verrà proporzionalmente ridotto in ragione delle attività effettivamente realizzate e dei relativi costi sostenuti, così come relazionati e rendicontati dal Dipartimento.

6. Qualora sopravvengano mutamenti normativi che, incidendo sull'oggetto del presente Accordo di cooperazione o sull'attività o il funzionamento del Dipartimento, rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, l'Accordo potrà essere risolto anticipatamente.

Art. 4

(Responsabili per l'attuazione dell'Accordo)

1. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente Accordo, il Dipartimento indica quale referente - il Prof. Alberto Pellegrinelli.

2. Per Arpae-SIMC le attività saranno coordinate e supervisionate dall'Ing. Michele Di Lorenzo.

Art. 5

(Contributo costi)

1. L'Arpae SIMC si impegna a erogare a parziale rimborso delle spese sostenute dal Dipartimento per l'attuazione delle attività da svolgere in collaborazione nell'ambito del progetto GIN, un contributo massimo di Euro 25.000,00.

2. L'oggetto del rimborso spese è strettamente connesso all'attività di interesse comune delle parti svolta dal Dipartimento. Le somme erogate saranno utilizzate dal Dipartimento integralmente per le attività della presente Accordo.

3. Dal complessivo assetto degli interessi stabilito fra le parti del presente Accordo, non emerge – perché non sussiste fra le stesse – un'operazione di scambio beni-servizi dietro corrispettivo bensì un rimborso spese per l'attività di interesse comune svolta dal Dipartimento che in quanto tale è da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli art. n.1 e n.4 del DPR n.633/72 e s.m.i.

4. L'erogazione da parte dell'Arpae SIMC potrà avvenire a seguito della presentazione di note di debito supportate dalla rendicontazione documentata dei costi sostenuti e dalla relazione scientifica illustrativa dell'attività effettuata.

5. La corresponsione avverrà entro 30 giorni dalla ricezione della nota di debito e di un avviso di pagamento inviati dal Dipartimento all'indirizzo **PEC: aosim@cert.arpa.emr.it**, utilizzando esclusivamente la piattaforma tecnologica di cui all'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 82/2005, denominata "PagoPA".

6. Le voci di costo comprendono l'impegno di personale strutturato e non, spese di missione e di materiale di consumo, e spese generali

di volta in volta necessarie per lo svolgimento delle attività. È ammessa l'attivazione di borse di studio, assegni di ricerca.

7. La presentazione delle note di debito con relativa documentazione di supporto dovrà essere presentata in tempo utile affinché Arpae SIMC possa effettuare il rimborso al Dipartimento entro le scadenze dei report finanziari previsti dal progetto GIN.

8. Ogni singola nota dovrà riportare i riferimenti al progetto, il CUP del progetto, il periodo di riferimento delle attività nonché il codice interno GIRMI.

Art. 6

(Utilizzazione dei dati)

1. Le Parti hanno il diritto di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati delle ricerche oggetto del presente Accordo.

2. Nel caso di pubblicazione anche parziale, il Dipartimento si impegna ad informare l'Arpae SIMC, a menzionarla sempre come ente promotore, nonché a fornirle preventivamente copia della pubblicazione al fine di verificare l'insussistenza di elementi pregiudizievoli alla propria attività.

Art. 7

(Proprietà degli elaborati)

1. La proprietà dei materiali e degli elaborati derivati dalle attività di ricerca è congiunta fra le Parti che potranno utilizzarli per i propri fini istituzionali nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale.

2. Il Dipartimento si impegna a consegnare all'Arpae SIMC per ciascun prodotto sviluppato il file sorgente in formato editabile.

Art. 8

(Accesso a dati per lo svolgimento delle attività e obbligo di riservatezza)

1. L'Arpae SIMC, nell'ambito di quanto previsto dal presente Accordo, potrà mettere a disposizione dell'Università informazioni e dati tramite il proprio sistema informativo, nel rispetto delle politiche di sicurezza della Regione Emilia-Romagna.
2. L'Università si impegna a utilizzare i dati e le informazioni esclusivamente per quanto previsto in Accordo, a conservarle con la massima cura e riservatezza, a non renderle note a terzi senza preventiva autorizzazione da parte dell'Arpae SIMC.

Art. 9

(Protezione dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dal presente Accordo, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 - General Data Protection Regulation, sul trattamento dei dati personali (di seguito denominato GDPR).
2. Le parti, anche nella fase di attuazione del presente Accordo, sono tenute a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR. Sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati delle informazioni previste ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR. Devono altresì garantire

l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

3. Per l'esecuzione del presente Accordo, qualora sia necessario trattare i dati personali di titolarità Arpae SIMC quest'ultima, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna a nominare, in base ad apposito accordo che verrà all'uopo successivamente sottoscritto, il Dipartimento quale Responsabile dei dati personali trattati in esecuzione dei compiti e delle funzioni stabiliti nell'Accordo medesimo.

4. Le parti convengono che il presente articolo non esaurisce gli obblighi loro incorrenti in materia di privacy e di impegnarsi, tramite i referenti dell'Accordo di cui al precedente articolo 4, di concerto con il/la responsabile della struttura che effettua la raccolta dei dati, nel momento in cui verranno messe in atto le singole attività concretamente discendenti dal presente Accordo, e qualora le stesse prevedano il trattamento di dati personali, ad ottemperare a quanto previsto dal GDPR, in materia di diritti delle persone interessate e delle informazioni da fornire loro.

ART. 10

(Personale coinvolto nella collaborazione)

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo è affidato al personale che verrà scelto ed impegnato ad esclusiva cura di Arpae SIMC e il Dipartimento, secondo le norme di legge, senza che per detto personale derivi alcun rapporto con l'altra parte.

2. Arpae SIMC e il Dipartimento si faranno carico degli oneri del personale ad essi riferibili, senza possibilità di rivalsa, anche solo parziale, nei confronti dell'altra parte.

Art. 11

(Copertura assicurativa)

1. L'Università degli Studi di Ferrara garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi dei propri dipendenti o collaboratori a vario titolo impegnati nelle attività oggetto del presente Accordo.

2. L'Arpae SIMC garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività, ai sensi della vigente normativa.

3. Ciascuna Parte si impegna a integrare le coperture assicurative con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

Art. 12

(Responsabilità, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.

2. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

3. Le attività oggetto del presente Accordo saranno svolte, da ciascuna delle parti, in autonomia nell'ambito della propria organizzazione datoriale, presso le sedi di propria competenza, ad eccezione di riunioni, incontri di lavoro o altri eventi occasionali.

4. Le parti si impegnano a fornire l'informazione reciproca sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare le risorse umane nell'ambito delle attività oggetto dell'Accordo e sulle conseguenti misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate.

5. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 13

(Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione)

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le parti si danno reciprocamente

atto di impegnarsi, nell'attuazione dal presente Accordo, al rispetto delle norme citate e delle eventuali successive modificazioni.

2. Il personale di entrambe le parti coinvolto nell'esecuzione delle attività inerenti il presente Accordo, è tenuto ad uniformarsi ai Codici di comportamento, ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione di dette attività. Le Parti si impegnano a vigilare, pena la risoluzione dell'Accordo, sul rispetto degli obblighi di comportamento previsti dai sopracitati codici e regolamenti.

Art. 14

(Controversie)

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana e per ogni controversia, non componibile in via amichevole, che dovesse insorgere nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento, l'Arpae SIMC e il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara eleggono come foro esclusivo competente quello di Bologna.

Art. 15

(Registrazione)

1. La registrazione del presente Accordo è prevista, in caso di uso, a cura e a spese della Parte che ne ha interesse.

2. Il presente Accordo è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'art. 2 della Tariffa, parte I, a cura e a spese l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Struttura Idro-Meteo-Clima.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990.

Letto, approvato e sottoscritto.

Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Ingegneria

Il Direttore

Prof. Marco Franchini

l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia
dell'Emilia-Romagna - Struttura Idro-Meteo-Clima

Il Responsabile

dott. Carlo Cacciamani

ALLEGATO TECNICO

Nell'ambito del presente Accordo di Collaborazione, le parti
svolgeranno le seguenti attività:

UNIFE - Dipartimento di Ingegneria:

1. la co-progettazione di un'infrastruttura geodetica regionale
integrata (GIN) che costituirà il sistema di riferimento comune per il
monitoraggio del territorio e dei livelli idrici e per la previsione del
rischio di inondazione fluviale e marino-costiera. L'attività sarà
suddivisa in:

- a. studio ed applicazione degli algoritmi di elaborazione dei dati
di livello della Stazione Mareografica Integrata di Porto
Garibaldi e delle altre stazioni già disponibili sulla costa
dell'Emilia-Romagna;

- b. definizione di un livello medio mare locale;
- c. studio del collegamento altimetrico tramite livellazione geometrica di precisione tra le stazioni mareografiche e le reti geodetiche preesistenti (RGC-ARPAE, ARPA, IGM, Consorzi, ecc.) e progetto di una loro eventuale integrazione, se non già realizzata, lungo l'intera fascia costiera: linea costiera;
- d. studio e progettazione dell'inquadramento altimetrico di una rete geodetica di livellazione geometrica di precisione per il territorio di pianura della Regione Emilia-Romagna con linee di collegamento alla parte appenninica-montana ed integrazione con le reti geodetiche esistenti e la linea costiera;
- e. studio e progettazione di una rete di vertici GNSS passivi in corrispondenza delle linee di livellazione geometrica di precisione sopra menzionata allo scopo di misurare l'ondulazione ellissoide-geoide;
- f. studio e progettazione di un modello di ondulazione regionale calibrato sui dati elencati ai punti precedenti;
- g. studio e co-progettazione di stazioni GNSS permanenti sull'area costiera ed in aree interne;
- h. studio e progettazione dell'inquadramento altimetrico alla rete GIN dei principali teleidrometri lungo le aste fluviali ed arginali;
- i. studio e progettazione del rilievo del profilo altimetrico

longitudinale e trasversale delle principali aste fluviali.

2. la supervisione dell'implementazione della rete geodetica GIN e delle stazioni mareografiche, la verifica dei dati acquisiti e il supporto tecnico per le procedure di validazione e controllo di qualità dei dati.

Arpae SIMC:

la co-progettazione di un'infrastruttura geodetica regionale integrata (GIN) che costituirà il sistema di riferimento comune per il monitoraggio del territorio e dei livelli idrici e per la previsione del rischio di inondazione fluviale e marino-costiera. La collaborazione prevede:

- a. la co-progettazione di tutte le attività elencate per il Dipartimento di Ingegneria;
- b. la condivisione di dati territoriali, monografie, cartografie e norme tecniche regionali;
- c. la disponibilità a realizzare sopralluoghi e a prendere contatti con tutti gli Enti interessati sul territorio.

N. Proposta: PDTD-2021-917 del 09/12/2021

Centro di Responsabilità: Struttura Idro-Meteo-Clima

OGGETTO: Struttura Idro-Meteo-Clima. Approvazione dell'Accordo di collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Ferrara per attività volte alla realizzazione di una unica Rete Geodetica Integrata nella Regione Emilia-Romagna.

PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Ranieri Daniela, Responsabile Amministrativo/a di Struttura Idro-Meteo-Clima, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 09/12/2021

Il/La Responsabile Amministrativo/a
